

3	847	26/11/2020	0,00	T6B20L000847000KB
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE

T6B

**STATUTO DEL 43° GRUPPO DI VOLONTARIATO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
DI MEZZANE DI SOTTO**

ART.1

(Denominazione e Sede)

Nella circoscrizione territoriale della Sezione di Mezzane di Sotto dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituito nel rispetto del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "43° Gruppo di Volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri O.d.V.",

L'Organizzazione ha sede legale in piazza 4 Novembre del Comune di Mezzane di Sotto.

I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune ma deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento degli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

ART.2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato:

- è disciplinata dal presente statuto;
- agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n.1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione

ART.4

(Finalità e attività)

L'Organizzazione opera di norma nel territorio di competenza della Sezione ANC di Mezzane di Sotto.

In casi particolari essa può impiegare i propri aderenti in altre sedi ma solo dietro il preventivo consenso dei competenti organi dell'ANC.

Essa esercita in via esclusiva o principale alcune attività elencate all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, aventi attinenza con i seguenti ambiti:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- supporto alle autorità locali nella gestione di cerimonie ed eventi;

- supporto alle forze di polizia locali nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge (Osservazione e Segnalazione);
- compartecipazione con altri organismi nel segnalamento di situazioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.
- **Possono affiancare i volontari di protezione civile, previa autorizzazione delle competenti autorità.**
- Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate.

ART.5 **(Aderenti)**

1. All'Organizzazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Organizzazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Organizzazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Comitato Esecutivo e verseranno, se prevista, la quota di associazione annualmente stabilita dal Comitato Esecutivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Comitato Esecutivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato Esecutivo, nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Comitato Esecutivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati, ove prevista, non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

ART.6 **(Diritti e doveri degli associati)**

I soci dell'Organizzazione hanno:

- a) il diritto di:
 - partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega;
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 17 e denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- b) il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e le delibere legalmente adottate dall'Organizzazione;
 - svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - partecipare alle attività formative propedeutiche e di sostegno per l'impiego dell'Organizzazione;
 - osservare le norme statutarie e regolamentari ANC

ART.7

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

ART.8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART.9

(Gli Organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- 1) Assemblea degli aderenti;
- 2) Comitato esecutivo
- 3) Il Presidente;
- 4) Collegio Arbitrale;
- 5) Collegio dei Revisori dei Conti
- 6) Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART.10

(Assemblea degli aderenti)

1. L'Assemblea ordinaria è composta dai soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
3. E' convocata dal Presidente stesso o da chi ne fa le veci, in via ordinaria, una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 degli aderenti o del collegio dei revisori dei conti nei casi di cui all'art.15 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.
6. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Assemblea lo ritiene necessario.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione di tutti i soci. Copia, viene trasmessa, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale ANC competente per territorio.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
- nomina e revoca i componenti del Comitato Esecutivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 25 "Modifica dello statuto".

ART.12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presente in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.13

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART.14

(Comitato esecutivo)

Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque soci ed ha i seguenti compiti:

- ❖ fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- ❖ sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- ❖ determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- ❖ eleggere il Presidente;
- ❖ nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- ❖ accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ❖ ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- ❖ nominare il componente del Collegio arbitrale.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Comitato esecutivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Il Presidente della Sezione che esprime l'Organizzazione ha facoltà di partecipare-senza diritto di voto ma con diritto di parola a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo.

Di norma il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni e può essere rinnovato per analogo periodo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, per tanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.15
(Il Presidente)

1. Il Presidente, che è anche Presidente delle Assemblee ordinaria e straordinaria degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Esecutivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Comitato Esecutivo, con la maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. In caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere;
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalle relative funzioni è sostituito dal Vice Presidente.

ART.16
(Organi di controllo)

E' nominato nei casi e nei modi previsti all'art.30 del D.Lgs.117/2017.

ART. 17
(Libri Sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART.18
(Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha le seguenti mansioni:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "libro dei beni inventariati", del rapporto annuale dell'attività;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo .

ART.19
(Collegio arbitrale)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall'Ispettore Regionale ANC il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ART.20

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
5. Il collegio può richiedere la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'organizzazione.

ART.21

(Coordinatore di settore)

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'Organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.

ART.22

(Gratuità delle cariche)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni, e possono essere riconfermate.
2. Le eventuali sostituzioni o cooptazioni subiscono lo stesso effetto.

ART.23

(Risorse economiche)

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta **dal Comitato esecutivo**.

ART.24

(Quota sociale)

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato **esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.**
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.25

(Modifiche allo statuto)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria dal Comitato Esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate

dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzazione.

ART.26

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha:

- ❖ il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs.117/2017;
- ❖ l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.27

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli art.13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato al Registro unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.28

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dal Comitato esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Copia di ogni convenzione dovrà essere inviata all'Ispettore Regionale ed è custodita, a cura del Presidente presso la sede dell'Organizzazione.

ART.29

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.30

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.-

ART.31

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 32

(Uso dell'Uniforme ANC)

Il Volontario deve avere particolare cura dell'uniforme ANC ed indossarla con decoro in relazione all'attività svolte.

Art. 33

Rapporti con l'ANC

L'organizzazione di Volontariato ODV ha: autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa, giuridica, patrimoniale, contabile e processuale.

In attuazione a quanto previsto dall'art.2 e nel rispetto delle autonomie sopracitate, l'Organizzazione mantiene con le strutture organizzative ANC sereni rapporti di collaborazione e di proficua convivenza

Art. 34
(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea - con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore dell'Ispettorato A.N.C. del Veneto.

Art. 35
(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni di volontariato previste dal Codice Civile, alle norme statutarie e regolamentari ANC e al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

ART. 36
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

MILANO DI SOTTO, 20 NOVEMBRE 2019

IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO

